

Prova civile - documentale (prova) - legalizzazione di atti e firme - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 01)

Esenzione dal relativo obbligo per gli atti pubblici formati in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - "Apostille" - Contenuto - Forma - Redazione in epoca posteriore e su un documento separato - Influenza - Esclusione.

In tema di esenzione dall'obbligo della legalizzazione dell'atto pubblico formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), la "apostille", che, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione stessa, deve certificare la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l'atto e deve essere apposta su di esso o su un suo prolungamento, non è parte integrante di detto atto, di modo che, ove sia redatta in epoca posteriore e su un documento separato, non sposta in avanti la data di formazione dell'atto medesimo, né implica la perdita di quella esenzione, purché mantenga l'idoneità a fornire l'indicata certificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 01)

PROVA CIVILE

PROVA DOCUMENTALE

LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME